

Fig. 1 – Tegola Ariminum: il bollo.

tratti non di magistrati superiori, ma di *aediles* (11) o di un collegio quattuorvirale di altra natura. Peraltro, se la presenza di magistrati nel testo delle produzioni laterizie è ben nota, seppure non frequente (12), l'associazione tra magistrati di comunità diverse appare un *unicum* e non si giustifica alla luce del significato che i bolli pubblici dovevano avere.

Contestualmente il Manacorda cita un suggerimento di Mario Torelli: «che il bollo, da interpretare come *IIII luc(orum) Suas(ae)*, sia da mettere in relazione con l'eventuale esistenza di un complesso sacrale dei *quattuor luci* di quella città...». È un cambiamento di prospettiva che comporta indubbi vantaggi: scompare intanto la difficoltà di una doppia comunità a timbrare una produzione laterizia

<sup>(11)</sup> A. DEGRASSI, Quattuorviri in colonie romane e in municipi retti da duoviri, in «Monum. ant. Lincei » VIII, II (1949) pp. 338-340 (= Scritti vari di antichità, I, Roma 1962, pp. 168-171); U. LAFFI, Quattuorviri iure dicundo in colonie romane, in Lógios anér. Studi di antichità in memoria di Mario Attilio Levi, a cura di P.G. MICHELOTTO, Milano 2002, p. 244.

<sup>(12)</sup> Manacorda, *I diversi significati*, cit., p. 128 con riferimento a *C.I.L.* XIV 4091, 1-14 e XV 2292-2303.